



Bruxelles, 27 maggio 2019  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0140(CNS)**

---

---

9567/1/19  
REV 1

**SOC 381  
ANTIDISCRIM 13  
JAI 564  
MI 463  
FREMP 73**

## **RELAZIONE**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. doc. prec.:	14253/18
n. doc. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

---

### **I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente<sup>1</sup> nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). Tuttavia, alcune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, talune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Inoltre, continuano a mettere in discussione l'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo di applicazione.

Alcune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto una riserva generale sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame sul testo.

CZ, DK e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009<sup>2</sup> nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

---

<sup>2</sup> Cfr. doc. A6-0149/2009.

## II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA RUMENA

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta<sup>3</sup> sulla base di una serie di suggerimenti redazionali della presidenza<sup>4</sup> incentrati su diverse questioni, tra cui la discriminazione per molteplici motivi, la discriminazione sulla base di presunzioni, l'istruzione di discriminare, le disparità proporzionate di trattamento, l'accesso a beni e servizi e l'accessibilità. La presidenza ha inoltre semplificato il testo conformemente agli attuali principi redazionali legislativi.

### a) Ulteriori chiarimenti dei concetti chiave

#### i. Discriminazione per molteplici motivi (articolo 2, paragrafo 3-bis, e considerando 12 bis ter)

A seguito del contributo delle delegazioni la presidenza ha suggerito di inserire tale concetto in un paragrafo distinto e ha introdotto un'armonizzazione terminologica, sostituendo il termine "discriminazione multipla" con "discriminazione per molteplici motivi". Talune delegazioni hanno espresso dubbi sulla restrizione del concetto di discriminazione per molteplici motivi ai quattro motivi contenuti nella proposta. Il 16 maggio, in sede di gruppo, una vasta maggioranza di delegazioni ha tuttavia approvato le modifiche apportate in relazione al concetto di cui sopra.

#### ii. Discriminazione sulla base di presunzioni (articolo 2, paragrafo 2, lettera d-bis) e considerando 12 bis)

La presidenza ha introdotto, all'articolo 2, paragrafo 2, una nuova lettera riguardo al concetto di "discriminazione sulla base di presunzioni", che era stato introdotto nei considerando durante le precedenti fasi della discussione. La proposta della presidenza ha ottenuto ampio sostegno. Una delegazione ha tuttavia espresso preoccupazione per il recepimento nel diritto nazionale della definizione di "discriminazione sulla base di presunzioni", considerando che sono utilizzati sia il verbo "presumere" che il verbo "percepire".

---

<sup>3</sup> Le riunioni hanno avuto luogo il 2 aprile e il 16 maggio.

<sup>4</sup> Docc. 7852/19 e 8812/19.

iii. Istruzione di discriminare (articolo 2, paragrafo 2, lettera d-ter))

Il concetto di "istruzione di discriminare" è stato introdotto in una nuova lettera dell'articolo 2, paragrafo 2. La presidenza ha fornito chiarimenti alle delegazioni precisando che, pur non avendo una definizione ufficiale, il concetto è contenuto in altre direttive sulla parità di trattamento in vigore per rendere la tutela contro la discriminazione più completa. È stato altresì stabilito che si tratta di un settore che può evolvere tramite la giurisprudenza.

b) **Disparità proporzionate di trattamento (articolo 2, paragrafo 7, e considerando 15 e 15 bis)**

Molte delegazioni hanno espresso una forte volontà di garantire la coerenza della proposta con i requisiti della CRPD e di semplificare il testo. Pur impegnandosi in questo sforzo, la presidenza ha inoltre proposto di sopprimere il paragrafo che tratta delle disparità proporzionate di trattamento basate sull'età e sulla disabilità nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari. Tale proposta è il risultato di approfondite discussioni sulla possibilità di consentire disparità proporzionate di trattamento basate su principi attuariali e dati statistici, senza collegare necessariamente le condizioni di salute di una persona alla sua disabilità. Tuttavia, diverse delegazioni hanno espresso dubbi sulla soppressione, dichiarando che la questione era già stata trattata nelle fasi iniziali della discussione sulla proposta e che è importante mantenere tali disposizioni relative a servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. La presidenza ha concluso che fossero necessari ulteriori discussioni e aggiustamenti.

c) **Accesso a beni e servizi (articolo 3, paragrafo 1, lettera d))**

Nella disposizione sull'accesso a beni e servizi, la presidenza ha proposto di sopprimere il testo "che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare" e di mantenere soltanto la parte che recita "che sono a disposizione del pubblico". La proposta è il risultato delle discussioni sulla possibilità di offrire beni e servizi nella sfera della vita privata, rendendoli tuttavia ancora disponibili al pubblico (ad esempio sui media e le piattaforme sociali), e sull'eventualità che tali situazioni costituiscano una discriminazione. Un ristretto numero di delegazioni non ha potuto appoggiare la soppressione proposta e ha chiesto di tornare alla formulazione precedente. Riguardo alla disposizione saranno necessarie ulteriori discussioni.

d) **Disposizioni in materia di disabilità**

Nelle proposte redazionali della presidenza, le disposizioni in materia di disabilità sono state ulteriormente precisate e i riferimenti alla CRPD sono stati armonizzati in tutto il testo. In particolare, al considerando 20 bis ter è stata ulteriormente sottolineata l'importanza di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri.

### **III. CONCLUSIONE**

Durante la presidenza rumena sono stati compiuti progressi tangibili in merito a una serie di questioni. Nonostante l'ampio sostegno a favore degli obiettivi della direttiva proposta, sono necessari lavori tecnici e ulteriori discussioni politiche prima di poter raggiungere la richiesta unanimità in sede di Consiglio.

---